Diploma di Tecnico della IeFP successivo al conseguimento della qualifica

Disciplina per l'ottenimento del diploma al termine del percorso formativo di quarto anno per candidati/e esterni/e
Delibera n. 2026 del 19/10/2018

Disciplina per l'ottenimento del diploma di Tecnico della IeFP al termine del percorso formativo di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica per candidati/e esterni/e.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2026 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disciplina per l'ottenimento del diploma di Tecnico della IeFP al termine del percorso formativo di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica per candidati/e esterni/e.
Il giorno 19 Ottobre 2018 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI
Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2018-S116-00382

Il Relatore comunica:
come è noto la Provincia autonoma di Trento ha istituito, con deliberazione n. 1681 di data 3 agosto 2012 e ss.mm.ii., il repertorio delle figure professionali di Tecnico correlato, per il riconoscimento dei titoli, al repertorio nazionale (Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011), che sono a riferimento di due tipologie di percorsi di Diploma Istruzione e Formazione Professionale:
- il quarto anno successivo al conseguimento della Qualifica professionale triennale;
- il percorso quadriennale che non prevede l'uscita con Qualifica professionale al terzo anno.

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale offrono, in forma integrata, formazione di carattere culturale e tecnico-professionale e si fondano su attività pratiche e di laboratorio, in costante collegamento con il mondo economico-produttivo, e su una consolidata formazione in contesto lavorativo, attraverso tirocini curriculari, alternanza scuola-lavoro o in imprese simulate.
I piani di studio dei percorsi di Diploma professionale sono definiti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1682 del 3 agosto 2012 e ss.mm.ii. e n. 2171 dd 15.10.2012 e ss.mm.ii..
I percorsi quadriennali che non prevedono l'uscita con Qualifica professionale al terzo anno di sono articolati come segue:

- un primo biennio caratterizzato per la sua continuità con i percorsi del primo ciclo di istruzione, per la sua finalità formativa e orientativa e per la sua unitarietà a garanzia dell'equivalenza formativa entro l'obbligo di istruzione, composto, in forma integrata da:
- asse dei linguaggi (Lingua italiana e 2 lingue straniere)
- asse matematico (matematica)
- asse scientifico e tecnologico (scienze, scienze applicate e informatica)
- asse storico-sociale (studi storico-economici e sociali)
- area tecnico professionale (differenziata in funzione del percorso specifico)
- un secondo biennio in cui vengono rispettati gli standard minimi nazionali delle competenze tecnico-professionali e delle competenze di base le quali sono concepite "in situazione" e con specifico riferimento alle figure professionali del Repertorio provinciale così composto:
- area linguistica (Lingua italiana e 1 o 2 lingue straniere);
- area matematica, scientifica e tecnologico (calcolo professionale e informatica applicata, scienze applicate in funzione dello specifico percorso);
- asse storico-socio-economica (Sistemi organizzativi e lavoro in tutti i percorsi, storia e diritto in alcuni percorsi)
- area tecnico professionale (differenziata in funzione del percorso specifico)
- stage/tirocinio.

L'articolazione e i quadri orari di Assi e Aree sono definiti a livello provinciale per ciascun percorso quadriennale che non prevede l'uscita con Qualifica al terzo anno, con un margine di flessibilità del 20% a disposizione delle Istituzioni formative.

I percorsi quadriennali senza uscita con Qualifica al terzo anno attualmente sono 3:

- Tecnico operatore socio-sanitario presso l'Opera "A. Barelli" di Rovereto - Tecnico imprenditore agricolo presso la Fondazione "E. Mach" di San Michele all'Adige - Tecnico di animazione turistico-sportiva e del tempo libero presso l'Istituto "De Carneri" di Civezzano.

I percorsi di quarto anno successivo al conseguimento della Qualifica professionale consistono nella frequenza di un anno caratterizzato dall'alternanza tra la formazione in aula e quella in contesto lavorativo. Quest'ultima varia da un minimo del 30% fino ad un massimo del 48% del monte ore annuo previsto di 1066. Tale percorso è stato concepito in modo da rispettare gli standard nazionali delle competenze di base (linguistiche in lingua italiana e straniera, matematico scientifico-

tecnologiche e storico socio-economiche) concepite "in situazione" e con specifico riferimento alle figure professionali del Repertorio provinciale.

L'articolazione e i quadri orari di Assi e Aree dei percorsi di quarto anno, successivi al conseguimento della Qualifica professionale, sono definiti a livello provinciale con un monte ore minimo obbligatorio di 874 ore sulle 1066 ore complessive, l'assegnazione oraria puntuale a ciascuna Area/Ambito di competenza, fermo restando il limite minimo per ciascuna di esse, è definita dall'Istituzione formativa nel proprio Piano di Istituto.

I Piani di studio provinciali del quarto anno successivo alla Qualifica sono così articolati:

- Area Linguistica (Comunicazione e partecipazione sociale, 1 o 2 Lingue straniere).
- Area Tecnico professionale (articolata in Ambiti di competenza diversificati in funzione della figura professionale di riferimento).
- Formazione in contesto lavorativo (alternanza scuola-lavoro).

La Formazione in contesto lavorativo è definita dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie in collaborazione con i contesti lavorativi per:

- garantire l'acquisizione di risultati di apprendimento equivalenti e concorrenti a quelli previsti in esito alla formazione d'aula e/o di laboratorio;
- garantire il pieno riconoscimento del contesto lavorativo, quale luogo di apprendimento e orientamento ai processi e attività reali;
- mantenere un costante e strutturato collegamento tra le Istituzioni formative e i contesti aziendali per rispondere ai fabbisogni del tessuto economico-produttivo provinciale.

L'Area linguistica e l'Area Tecnico professionale sono suddivise in Ambiti di competenza definiti a livello provinciale.
Gli ambiti di competenza dell'Area Linguistica sono uguali per tutti i percorsi formativi, mentre il numero e la denominazione degli Ambiti di competenza dell'Area Tecnico professionale si differenziano in funzione della figura professionale di riferimento.
L'iscrizione ai percorsi del quarto anno di diploma professionale, successivo al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale, è subordinata al possesso di una qualifica coerente con il titolo di diploma da conseguire nonché all'effettuazione di un colloquio individuale, volto a verificare le motivazioni, il livello di disponibilità e l'interesse dello studente e della studentessa rispetto all'impegno richiesto per la prosecuzione nel percorso di IV anno prescelto. Il colloquio deve essere realizzato, prima della formalizzazione dell'iscrizione, da un'apposita Commissione nominata dal Responsabile della sede formativa. In caso di domande di adesione eccedenti il numero massimo previsto dal Programma o il numero massimo di posti disponibili,
preventivamente individuato dall'istituzione formativa provinciale o paritaria, l'istituzione formativa dovrà procedere con una selezione.
Oltre ai percorsi di cui sopra, è stata introdotta, con l'art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 una nuova regolamentazione dell'apprendistato che integra, in un sistema duale,
formazione e lavoro in azienda ed è finalizzato al conseguimento oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, anche dei titoli di studio di qualifica e diploma professionale.
Gli standard formativi dell'apprendistato sono contenuti nell'allegato B alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1391 del 8 agosto 2016 che prevede percorsi concordati dall'istituzione RIFERIMENTO : 2018-S116-00382

formativa e dal datore di lavoro e che, nell'allegato A, detta gli obiettivi generali dell'apprendistato formativo per il conseguimento dei titoli formali di studio.
Nella Provincia autonoma di Trento il quadro di regolazione degli esami dei percorsi formativi in oggetto, come quelli relativi alla qualifica professionale triennale si fonda su un complesso di disposizioni normative ed amministrative.
L'attuale sistema organico di accertamento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, abilità e conoscenze, in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) volti al conseguimento di una qualifica e del diploma professionale trova fondamento, in Provincia di Trento, nella previsione normativa contenuta nell'articolo 9 della legge provinciale 3.09.1987 n. 21
e ss.mm.ii., che vige nelle more dell'attuazione della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 , ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b).
La stessa Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, agli artt 60 c. 3 e 64 c.3 dispone che la Provincia autonoma di Trento definisce, con regolamento, le modalità di valutazione e di svolgimento delle prove di esame per l'acquisizione del diploma dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché le modalità e criteri per il rilascio dell'attestato di qualifica.
Il Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale ha avviato negli anni scorsi un processo di riforma degli esami dei percorsi di Iefp, al fine di creare un nuovo modello di valutazione dei risultati di apprendimento e, coerentemente, anche definire un nuovo modello di svolgimento dello stesso, con la previsione di far confluire la relativa disciplina nel sopra richiamato Regolamento in attuazione degli artt. 60, terzo comma e 64, terzo comma della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, che rappresenti strumento unitario ed organico di cui dotarsi.
Per quanto riguarda le procedure di esame dei percorsi di qualifica triennale tale processo di riforma ha avuto un suo approdo con la deliberazione della Giunta provinciale di data 22.04.2016 n. 610;
con tale atto è stata approvata una disciplina organica relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale di Istruzione e formazione professionale (IeFP).
In particolare la disciplina relativa alle procedure di esame di Tecnico professionale e dei percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno sopra citati é recata da specifiche disposizioni amministrative di

dettaglio, adottate dalla Giunta provinciale negli anni scorsi e dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, in attuazione delle quali si sono svolti gli esami in oggetto.
Il riferimento è in primis alla propria precedente deliberazione n. 635 di data 28.04.2014 con la quale questa Giunta ha approvato le "Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale e denominazioni dei diplomi professionali in Provincia Autonoma di Trento" e, nel contempo, sono state approvate le nuove denominazioni dei diplomi professionali in Provincia, cosi come riportato nell'Allegato 2) della suddetta deliberazione.
Con propria successiva deliberazione della Giunta provinciale di data 27.04.2015 n. 668 è stata disposta una modifica della disciplina degli esami conclusivi dei suddetti percorsi di cui alla citata deliberazione n. 635 di data 28.04.2014, in quanto si era ravvisata la necessità di avviare un percorso che gradualmente conducesse ad una nuova configurazione delle finalità e delle tipologie delle prove d'esame nonché delle modalità procedurali di svolgimento delle stesse, sia per i RIFERIMENTO : 2018-S116-00382

percorsi di qualifica triennale che per quelli in oggetto, da attuarsi con il coinvolgimento delle Istituzioni formative provinciali e paritarie, al fine di adeguare l'impianto agli "elementi minimi comuni nazionali" approvati in sede di Conferenza Regioni e Province Autonome del 20.02.2014.
Le determinazioni del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione professionale università e ricerca rispettivamente n. 29 di data 13.05.2014 disciplinano invece gli aspetti attuativi delle procedure di esame sia del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e formazione professionale, successivo al conseguimento della qualifica, sia del diploma professionale in esito ai percorsi quadriennali di Istruzione e formazione professionale, senza uscita al terzo anno L'allegato 1 alla citata deliberazione 668 conferma l'articolazione dell'esame conclusivo dei percorsi di diploma professionale già dettagliati nelle citate determinazioni del Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 28 del 12/05/2014 per lo svolgimento dell'esame di Diploma professionale previsto in esito ai percorsi di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica e n. 29 del 13/05/2014 per quello relativo al Diploma professionale previsto in esito ai percorsi senza uscita con Qualifica al terzo anno.
Gli esami finali di Diploma professionale previsti in esito al percorso quadriennale senza uscita con Qualifica al terzo anno sono così strutturati:
a) una prova scritta e/o scritto-grafica di carattere integrato in funzione della specifica figura professionale di riferimento;
b) una prova di carattere pratico prestazionale in funzione della specifica figura professionale di riferimento;
c) una o due prova/e scritta/e e orale/i di lingua/e comunitaria/e in base a quanto previsto dallo specifico Piano di studio provinciale del secondo biennio;
d) un colloquio finale nel corso del quale viene presentato un elaborato personale sotto forma scritta e multimediale e atto ad accertare i risultati dell'esperienza in termini di qualità su aspetti centrali delle competenze tecnico-professionali di riferimento del percorso formativo oltre a quello della capacità di argomentare, motivare il processo di produzione e discutere gli elaborati relativi alle prove scritte nonché l'accertamento della padronanza degli argomenti trattati e la capacità di riflessione critica sul livello di competenza raggiunto, sulle aspirazioni professionali e le possibili strategie di miglioramento e sviluppo.
Gli esami finali di Diploma professionale previsti in esito al percorso di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica, invece, sono invece così strutturati:
a) prova scritta e/o scritto-grafica, intesa ad accertare in forma integrata la padronanza delle competenze previste dal piano di studio provinciale e dell'Istituzione formativa, attraverso la quale il candidato e la candidata devono dimostrare di aver raggiunto il profilo di tecnico richiesto dalle attività e dai relativi processi lavorativi della figura professionale;
b) prova scritta e orale di almeno una lingua comunitaria intesa ad accertare la competenza linguistica in funzione e con attinenza alla specifica figura professionale di riferimento secondo il livello di padronanza previsto dal Piano di studio provinciale;
c) colloquio finale che consiste nella presentazione di un elaborato personale attinente al quarto anno svolto,

compresa la formazione in contesto lavorativo, in funzione della figura professionale di tecnico di riferimento e al Piano di studio provinciale e dell'Istituzione formativa nonché nella verifica della capacità di riflessione critica relativa al livello di competenza raggiunto al termine del quarto anno, nell'illustrazione del proprio progetto lavorativo e delle aspirazioni professionali e nel confronto, discussione e riflessione sugli elaborati relativi alle prove scritte e, più in generale, sull'esperienza formativa.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 610 di data 22 aprile 2016 avente ad oggetto "Disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale di RIFERIMENTO : 2018-S116-00382

Istruzione e formazione professionale (IeFP)" detta anche le disposizioni per l'accesso agli esami stessi da parte dei soggetti esterni (privatisti) per la qualifica professionale.
Analoghe disposizioni non sono invece previste dalle disposizioni provinciali per quanto riguarda l'accesso all'esame da parte dei candidati/esterni al percorso del quarto anno anno successivo al conseguimento della Qualifica professionale triennale ed al percorso quadriennale che non prevede l'uscita con Qualifica professionale al terzo anno.
Il Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale ha ricevuto, nel corso degli ultimi anni, numerose istanze da parte di soggetti adulti, volte ad ottenere in modo particolare e frequente l'accesso in qualità di candidati/e esterni/e all'esame per il conseguimento del Diploma professionale di IeFP in esito al percorso di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica, rendendo così necessario colmare il vuoto normativo.
Tale opportunità è ammissibile in quanto il percorso di quarto anno successivo alla Qualifica professionale è volto al raggiungimento di ambiti di competenza di natura tecnico professionale e di base "in situazione" che sviluppandosi attraverso la metodologia di alternanza scuola-lavoro,
consentono di individuare e valorizzare elementi di correlazione con esperienze professionali,
coerenti, esercitate da persone adulte nel corso della propria vita lavorativa.
Preme qui rilevare che con nota di data 29.11.2017 Prot. n. S116/2017/683418/FRC il Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale ha ritenuto opportuno coinvolgere le Istituzioni formative provinciali e paritarie nella definizione delle modalità e dei criteri di accesso da parte dei/delle candidati/e privatisti/e ai percorsi relativi al quarto anno successivo al conseguimento della Qualifica professionale triennale ed ai percorsi quadriennali che non prevedono l'uscita con Qualifica professionale al terzo anno.
Ne è conseguito tra il suddetto Servizio provinciale e le citate Istituzioni formative un confronto fruttuoso e costruttivo; tale confronto è stato finalizzato alla predisposizione sotto il profilo tecnico delle presenti disposizioni di accesso da parte dei candidati /e privatisti/e con l'intento di definire puntualmente l'ambito di accesso medesimo -anche in via sperimentale-; ciò al fine di accogliere le istanze ed esigenze di quei cittadini che intendano accedere al percorso in oggetto attraverso un canale diverso e garantire cosi l'innalzamento delle competenze anche ai soggetti che, per svariate ragioni, non abbiano proseguito, nel loro passato, il percorso di formazione ed intendano migliorare il proprio titolo di studio anche in vista di una possibile accesso a titoli superiori.
Le Istituzioni formative paritarie hanno accolto con favore la possibilità di consentire anche a soggetti esterni l'acquisizione del titolo di diploma di Tecnico professionale in oggetto, pur avanzando nel contempo perplessità in merito all'accesso indiscriminato sopratutto per quelle specifiche figure quali, per fare solo alcuni esempi, di Tecnico della carpenteria del legno e di Tecnico di impianti termici; si tratta di percorsi formativi strutturati in modo peculiare all'interno dei quali è prevista la possibilità di acquisire specifici titoli abilitanti (patentini di mestieri). Il riferimento è pertanto a quelle specifiche figure provinciali di Tecnico che sono state integrate di apposite competenze e curvate pertanto in base alle specifiche esigenze del settore di riferimento.
Pertanto al fine di permettere, per le ragioni sopra esposte, soltanto il conseguimento del Diploma professionale consentendo l'accesso all'Esame, previsto al termine del percorso di IV anno successivo al conseguimento della Qualifica professionale anche a candidati/e esterni /e (privatisti),
analogamente a quanto già disposto per l'ottenimento della qualifica triennale, è stato predisposto a cura del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale l'allegato A) denominato

previsto al termine del percorso formativo di quarto anno di IeFP, successivo al conseguimento della qualifica, per candidati esterni".
In tale Allegato viene, tra le altre cose, demandato al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale il compito di individuare annualmente le specifiche figure di Tecnico per le quali consentire l'accesso ai/alle candidati/e esterni, proprio in ragione della specificità dei singoli percorsi formativi per i quali si ritiene opportuno limitarne l'accesso sulla base delle valutazioni tecniche operate dal Dirigente del Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione,
- vista la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Legge provinciale sulla scuola" e regolamenti attuativi;
- vista la Legge provinciale 10 del 20 giugno 2016 "Modificazioni della legge sulla scuola 2006";
- vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 del 03 agosto 2012 "Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di Qualifica e Diploma professionale di IeFP in Provincia di Trento" e ss.mm.ii.;
- vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1682 del 03 agosto 2012 "Piani di studio dei percorsi triennali e quadriennali dei percorsi di Qualifica e Diploma professionale di IeFP" e ss.mm.ii;
- vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2171 del 15 ottobre 2012 "Piani di studio dei percorsi di quarto anno di Diploma professionale di IeFP in Provincia di Trento" e ss.mm.ii.;
- vista la Determinazione della Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 28 di data 12 maggio 2014 avente ad oggetto "Esami di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e formazione professionale,
successivo al conseguimento della qualifica. Disposizioni attuative in merito allo svolgimento dell'esame";
- vista la Determinazione della Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 29 di data 13 maggio 2014 avente ad oggetto "Esami di diploma professionale in esito ai percorsi quadriennali di Istruzione e formazione professionale, senza uscita al terzo anno. Disposizioni attuative in merito allo svolgimento dell'esame";
- vista la Deliberazione n. 668 di data 27 aprile 2015 "Modifica della deliberazione della Giunta provinciale di data 28.04.2014 n. 635 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale e denominazione dei diplomi professionali in Provincia Autonoma di Trento";
- visto l'art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- vista la Deliberazione n. 610 di data 22 aprile 2016 "Disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale di Istruzione e formazione professionale (IeFP)";
- vista la Deliberazione n. 1391 del 8 agosto 2016 "Adozione degli obiettivi generali per l'apprendistato volto al conseguimento dei titoli di studio e degli standard formativi di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e dell'art. 30 della Legge provinciale 20
giugno 2016, n. 10";
- visto l'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27/7/2011, concernente gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. n. 226/2005;
- visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18/1/2011, n. 4, Adozione delle linee guida di cui all'allegato A dell'intesa del 16 dicembre 2010 riguardante organici raccordi

tra i percorsi professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- visto il Decreto Interministeriale del 11/11/2011, Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27
luglio 2011;
- visto l'Accordo Conferenza Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di data 20.02.2014 in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- visto il Decreto del MIUR n. 137 di data 20.02.2018 recante le "Linee Guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo";
- ritenuta la necessità di approvare puntuali disposizioni applicative e integrative di quanto previsto dalla regolamentazione provinciale in materia di esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionali, necessarie per lo svolgimento degli esami indicati in oggetto, successivi all'approvazione del presente provvedimento ed approvare così l' Allegato A) denominato "Disciplina per lo svolgimento dell'esame di diploma professionale previsto al termine del percorso formativo di quarto anno di IeFP, successivo al conseguimento della qualifica, per candidati /e esterni/e";
- dato atto che il presente provvedimento è adottato in coerenza con le modalità fissate per lo svolgimento degli esami dei percorsi formativi di qualifica e di diploma di Iefp, al fine di consentire in tempi utili lo svolgimento degli stessi o comunque secondo la tempistica ed i termini opportunamente valutati dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale cosi come specificato nell'Allegato A).
- atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
RIFERIMENTO : 2018-S116-00382
Pag 8 di 10
Num. prog. 8 di 13
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato documento denominato Allegato A) "Disciplina per lo svolgimento dell'esame di diploma professionale, previsto al termine del percorso formativo di quarto anno di IeFP successivo al conseguimento della qualifica, per candidati/e esterni/e", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le disposizioni applicative e integrative di quanto previsto dalla regolamentazione provinciale in materia di esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionali (Iefp);
2) di stabilire che le disposizioni, di cui al citato Allegato A della presente deliberazione, si applicano a partire dalle sessioni di esame indette in data successiva all'approvazione del presente provvedimento, statuendo nel contempo che tali disposizioni mantengono la loro efficacia fino alla loro modifica e/o integrazione da parte di successiva deliberazione o del Regolamento di cui all'articolo 60 comma 3 e 64 comma 3 della legge provinciale 7.08.2006 n.
5;
3) di demandare al dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale l'approvazione della disciplina attuativa con definizione in particolare dei tempi e modalità di presentazione e valutazione della domanda, dei tempi e modalità di svolgimento della fase delle prove preliminari ed integrative e delle sessioni di esame che potranno essere indette anche a carattere straordinario ed urgente al fine di consentire l'acquisizione del titolo ai/alle candidati/e esterni/ che ne hanno presentato richiesta all'Amministrazione provinciale;
4) di riservarsi con successiva deliberazione di rivedere, ove necessario, la disciplina inerente le procedure di esame relative al percorso del quarto anno successivo al conseguimento della Qualifica professionale triennale ed al percorso quadriennale che non prevede l'uscita con Qualifica professionale al terzo anno di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale di data 27.04.2015 n. 668 e delle disposizioni attuative;
5) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.
RIFERIMENTO : 2018-S116-00382

Adunanza chiusa ad ore 10:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.